

Presidenza del Consiglio, Ministero della Giustizia, CSM.
Procura della Repubblica di Roma, Napoli e Salerno.

OGGETTO: presumibile occultamento ad opera di ignoti della risoluzione dell'11.6.02 con la quale il Parlamento europeo ha ritenuto che l'autorità giudiziaria italiana non doveva procedere contro di me se non previa sua autorizzazione, e comunque violazione dell'immunità in relazione a me da parte di circa 50 giudici tra Napoli, Salerno e Roma.

Premesso che per i fatti che seguono presenterò denuncia alla magistratura italiana, francese e belga, chiedo di sapere se e chi ha occultato la deliberazione del Parlamento europeo dell'11.6.02, incredibilmente emersa solo ora, in cui si legge:

"Il Parlamento europeo decide che il caso dell'On. Alfonso Luigi Marra configura prima facie un caso di insindacabilità e che i giudici competenti devono essere invitati a trasmettere al Parlamento la documentazione necessaria a stabilire se il caso in questione rientra nell'ipotesi di insindacabilità prevista dall'art. 9 del Protocollo per le opinioni o i voti espressi dal membro in questione nell'esercizio delle sue funzioni; decide inoltre che i giudici competenti devono essere invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva del Parlamento."

Una deliberazione frutto di un'interpretazione dell'istituto dell'immunità coerente alla mia, riportata di seguito e, come vedremo, fatta poi propria dal Parlamento europeo.

Istituto dell'immunità violato dall'ultradecennale guerra giudiziaria scatenatami contro dal 94 da PM di Napoli, Salerno e Roma, per di più finita in tutti i casi con il rigetto nel merito delle richieste di rinvio a giudizio o con le assoluzioni.

Deliberazione rivolta specificamente a tre cause civili ed una penale per calunnia per avere io accusato (in realtà giustamente) i Pm Rossella Catena, Eduardo De Gregorio ed Antonio Clemente di avermi indagato ed aver richiesto (la prima ed il secondo) il mio rinvio a giudizio illegalmente perchè senza l'autorizza-

zione del Parlamento; oltre che per aver rivolto loro una serie di epiteti scurrili.

Procedimento penale per calunnia, dicevamo, nel quale il giudice Tea Verderosa, di Salerno, impermeabile sia all'evidenza delle violazioni commesse dai tre PM nelle indagini, sia alla mia pur significativa assoluzione dal loro tripudio di accuse, e sia ad ogni argomento sull'immunità e sul valore culturale (...figurarsi) del documento giudicato, si è spinta fino a pronunciare una, a questo punto nulla, condanna, appellata, a 18 mesi, bontà sua, con la pena sospesa e la non menzione. Questo nel mentre, per le stesse accuse, in sede civile, ben tre colleghi di primo grado e tre colleghi d'appello mi hanno condannato, con un'univocità lodevole sol che fosse stata ispirata da miglior causa, a pagare a questi tre loro colleghi circa 500 milioni di vecchie lire, che dovranno ora restituirmi.

Fermo restando che inizierò inoltre le azioni risarcitorie contro lo Stato e solidalmente contro ognuno dei magistrati che ritengo abbiano avuto comportamenti persecutori, perchè è illegittima la legge sulla responsabilità dei giudici laddove, diversamente che per gli altri pubblici impiegati, riduce la loro responsabilità civile ai soli casi di reato.

Eccetto quelli che mi convinceranno a risparmiarli con adeguate lettere di scuse per non avermi riconosciuto l'immunità per il valore delle mie opere. Scuse in mancanza delle quali, stante il perseverare nel disprezzo verso la cultura, oltre al risarcimento, chiedo voglia la collettività considerarli inadeguati al loro ruolo e non legittimati ai relativi benefici.

Senza dimenticare gli effetti penali e civili del probabile accertamento delle responsabilità per l'occultamento della deliberazione.

Probabile intanto perchè i giudici dovevano conoscerla in quanto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Quindi perchè la trasmissione di simili atti avviene in base a rigidi protocolli, e lo smarrimento non è ipotizzabile. Ed infine perchè al giugno 2002 erano già otto anni che venivano intraprese contro di me ogni tipo di illecite e/o illegittime iniziative giudiziarie (ad opera di non meno di 50 giudici fra civili e penali), poliziesche (Digos), e ministeriali (Ministero dell'Interno e Prefettura di Napoli), ecc., per cui non mancano i soggetti fortemente motivati ad occultarla.

Un occultamento che sarebbe riuscito se la Cassazione, nelle cause civili per risarcimento di De Gregorio e Clemente (quella di Catena non è ancora venuta) non avesse sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo per sapere se, anche ove il deputato non chieda la trasmissione al Parlamento europeo per l'autorizzazione a procedere, e/o il Parlamento non intervenga, il giudice debba comunque provvedervi.

Parlamento europeo che, nel costituirsi dinanzi alla Corte di Giustizia, lasciandomi di stucco, e spero lasciando di stucco anche i miei avversari, ha precisato che il quesito è superato, stante la deliberazione di cui sopra.

All'udienza dell'8.4.08, mi è poi addirittura avvenuto di ascoltare, stupefatto, prima il rappresentante del Parlamento europeo, e poi quello del

Governo italiano, dichiarare che il Parlamento, in seguito alle mie tesi sull'immunità, aveva già all'epoca cambiato il suo Regolamento e, sempre nella direzione da me tracciata, la norma verrà ora formulata in modo da rendere inequivocabile l'ampiezza della tutela.

Stupefatto solo perchè l'aver prodotto una modifica dell'immunità per 27 Paesi, avrebbe fruttato ad altri chissà quali onori, laddove, quando un cambiamento scaturisce da miei scritti, tutti si adoperano di solito per celarne l'origine. Sicché mi chiedevo come mai questa volta quei due uomini la esplicitassero candidamente.

Un incivile, generale silenzio contro il quale, dopo aver chiesto alla Corte di Giustizia una sentenza esemplare in tema di immunità del parlamentare, ho chiesto, quanto a me, l'immunità per il valore delle mie opere.

Detto infatti a quei giudici che questa vicenda non finisce, ma comincia con la loro sentenza, dopo la quale inizierò a scrivere la mia, gli ho ricordato che a rendere esecrabile nei millenni il tribunale che condannò Socrate non fu la stolta sentenza nel merito delle vane accuse mossegli, ma l'averne biecamente taciuto che non potevano giudicarlo per il valore della sua cultura.

Per cui, siccome sostengo dal 1985 che i miei scritti recano tesi e scoperte di straordinaria rilevanza, gli ho fatto notare che, se non è vero, non vi sono problemi, ma se lo fosse, e la Corte di Giustizia nella sua sentenza lo tacesse, disonorerebbe così la collettività umana, visto che è la massima giurisdizione del pianeta.

Alfonso Luigi Marra

IMMUNITÀ PARLAMENTARE EUROPEA (1996)

Il Regolamento del Parlamento europeo, art. 3, comma 1, stabilisce:

"I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato dell'8 aprile 1965", che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee."

Tale Protocollo stabilisce all'art. 10: *"Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni*

provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario."

Norma questa che innanzitutto garantisce ai deputati europei l'immunità prevista nei Paesi di appartenenza per i deputati nazionali.

Ad essa poi, allo scopo di garantire al Parlamento europeo un regime di garanzia omogeneo ed autonomo, si aggiunge l'art. 6, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, in virtù del quale:

"...La relazione della Commissione (la Commissione parlamentare competente a proporre al Parlamento la decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità) può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento pe-

nale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato".

Ovviamente, in considerazione della grande diversità di "procedimenti penali" vigenti nei quindici Paesi dell'Unione, l'espressione "procedimento penale" non può essere interpretata secondo i principi di nessuno dei singoli codici, ma può solo avere un significato larghissimo e racchiudere ogni tipologia di gesti giudiziari in qualunque maniera rivolti a realizzare ciò che invece il Parlamento vuole impedire: ovvero che si indaghi senza autorizzazione sui suoi membri; tanto più che il magistrato

opererebbe in base all'ordinamento, se non alle tendenze o mode giudiziarie, del suo Paese, mentre il Parlamento vota indipendentemente dagli ordinamenti di tutti e quindici Paesi.

Ne deriva che quando il magistrato presuma di trovarsi di fronte ad una violazione di legge ad opera di un deputato deve, prima di fare qualunque altra cosa, chiedere l'autorizzazione a procedere, mentre addirittura antitetico alla volontà politica europea sono le indagini aprioristiche rivolte all'individuazione di responsabilità eventuali, e costituisce un'aggravante il ricorso all'espedito di indagare di fatto sul deputato simulando invece indagini su altri casi, cose o persone.